

Bolzano, li 18 gennaio 2013  
Dato in spedizione il 21 gennaio 2013

CONTOR INFORMA 01/2013

anno 2013

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| La “nuova” fattura 2013 .....                         | 1 | Novità fiscali .....                     | 2 |
| Sicurezza sul lavoro – autodichiarazione valida ..... | 1 | Deducibilità autovetture aziendali ..... | 4 |

## LA “NUOVA” FATTURA 2013

*Nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) sono state introdotte le norme previste dall’Unione Europea. Le principali novità sono le seguenti:*

- La maggiore novità concerne la **corretta identificazione del cliente**: in ogni fattura va indicato **inderogabilmente** o la **partita iva** o il codice di identificazione UID (per i clienti esteri che esercitano attività d’impresa); nel caso di vendite a privati o effettuate per finalità private si deve indicare il **codice fiscale**. Quindi quando l’imprenditore individuale acquista per sé privatamente un bene con fattura, verrà indicato solo il suo codice fiscale, quando acquisterà per la sua ditta dovrà essere indicata anche la sua partita iva. In ogni caso va poi indicato sulla fattura il codice fiscale o la partita iva del soggetto che emetta la fattura.
- I contenuti minimi della fattura non sono stati modificati, ma si è resa ora fondamentale una **distinzione** lessicale delle casistiche delle operazioni **non imponibili** (art. 8, art. 9), delle **non soggette** (art. 2, art. 3, art. 7, art. 15) e delle **esenti** (art. 10).
- Sono state introdotte anche delle novità in materia di **numerazione** delle fatture. In passato si parlava di una numerazione progressiva annuale. Il nuovo testo tuttavia citava solo una numerazione progressiva in grado di identificare univocamente la fattura. Non facendo quindi più riferimento all’anno. In una nota esplicativa dell’amministrazione è stato tuttavia ribadito che la data di emissione, congiuntamente alla numerazione consente la corretta identificazione della fattura. Quindi si può proseguire a numerare le fatture come in passato. Una nuova possibilità è invece quelle di numerare le fatture progressivamente senza ripartire da 1 ogni anno. Si consiglia tuttavia di ricominciare ogni anno la numerazione.
- I **termini per l’emissione della fattura** sono stati standardizzati: nel caso di operazioni comunitarie il momento esatto in cui rilevare il volume d’affari è individuato nel giorno in cui la merce viene spedita o consegnata allo spedizioniere (e non più nel momento della consegna nello Stato). Le fatture per le operazioni comunitarie nonché l’integrazione sugli acquisti devono essere emesse/effettuate entro il quindicesimo giorno successivo al mese di effettuazione dell’operazione. Tuttavia ai fini della liquidazione IVA, questi importi devono essere conteggiati nel mese/trimestre in cui l’operazione è stata effettuata. Ciò è possibile solo se la fattura è registrata nel mese di emissione.
- Ad oggi va emessa una fattura anche nei casi di operazioni in cui manca il **requisito della territorialità** (il luogo della prestazione di servizi è posto in uno stato UE o in uno stato extra-UE) e pertanto non risulta tassabile in Italia (articoli dal n. 7 al 7 septies della legge IVA). Questo permette di rilevare nel volume d’affari anche queste operazioni.
- Quando si riceve una fattura per un acquisto o una prestazione di servizi comunitaria, la rilevazione della stessa ai fini IVA deve avvenire necessariamente con integrazione a margine della fattura stessa. Sarà possibile procedere con il meccanismo dell’autofattura solo nel caso di operazioni con stati extra comunitari (come ad es. la Svizzera).

## SICUREZZA SUL LAVORO – AUTODICHIARAZIONE VALIDA

*Alla fine dello scorso anno il governo voleva escludere anche per le piccole imprese la possibilità di*

**effettuare l'analisi dei rischi in tema di sicurezza sul lavoro mediante autocertificazione. Ad oggi la presente misura è stata rinviata.**

Le imprese con meno di 10 dipendenti possono rinunciare ad effettuare l'analisi dei rischi ai fini della sicurezza del lavoro in forma scritta. Tuttavia devono procedere ad effettuare un'autodichiarazione nella quale certificano di avere comunque effettuato un'accurata analisi degli stessi rischi e di aver rinunciato esclusivamente alla trasposizione scritta dell'analisi. Con la fine del 2012 queste autodichiarazioni perdevano la loro efficacia, ragione per cui anche le piccole imprese avrebbero dovuto procedere a trascrivere le proprie analisi in materia. A tal proposito era stato deciso di prevedere delle procedure standard per semplificare al massimo questa analisi. Non essendo tuttavia ancora pronta questa direttiva lo Stato ha ritenuto necessario prorogare la possibilità d'impiego delle autodichiarazioni.

Di conseguenza fino al 30 giugno 2013 le imprese con al massimo 10 dipendenti possono autocertificare di aver assolto l'analisi dei rischi. Se non ci fosse stato tale rinvio, già dal 1 gennaio 2013 anche queste imprese avrebbero dovuto procedere a documentare tale assolvimento mediante la predisposizione di ingenti e complicati documenti. Nel corso del mese di febbraio 2013 dovrebbero essere pubblicate le nuove procedure semplificate di analisi del rischio.

## **NOVITÀ FISCALI**

**Tra il decreto crescita 2.0, la legge di stabilità 2013, e le innumerevoli altre leggi dai nomi improbabili che vengono pubblicate, ogni giorno arrivano delle modifiche e delle novità.**

Senza pretesa di aver fornito un elenco esaustivo, ecco le principali novità in breve.

### **Posta elettronica certificata per le imprese individuali.**

Le imprese individuali che si sono iscritte a partire dal 21/10/2012 presso la camera di commercio devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le imprese individuali già esistenti e già iscritte al registro imprese hanno invece tempo fino al 30/06/2013 (e non più fino al 31/12/2013) per munirsi di una PEC e comunicarla al registro delle imprese. È sicuramente possibile utilizzare anche una PEC già esistente (ad esempio quella della propria società) non essendo necessario che l'impresa abbia un indirizzo esclusivo. Deve tuttavia esser sempre chiaro che la cosiddetta "domiciliazione" su di un altro indirizzo PEC comporta pur sempre un'assunzione di responsabilità. L'indirizzo PEC deve infatti essere controllato con regolare costanza, dato che ciascun messaggio ricevuto ha la stessa valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, cosa che può comportare delle pericolose conseguenze.

### **Aumento delle rendite fondiari**

Con il 2013 verranno aumentate le rendite fondiari del 5% per gli agricoltori che svolgono tale attività in via prevalente e del 15% per tutti gli altri possessori di terreni agricoli.

### **Imposta comunale TARES**

Per consentire ulteriore gettito alle casse comunali è stata introdotta una nuova tassa sui servizi e sui rifiuti. In aggiunta alla già esistente tassa sui rifiuti verranno quindi conteggiati sulla base della superficie dell'immobile 0.30€ per m<sup>2</sup> al fine di finanziare l'illuminazione stradale, la pulizia delle strade, la manutenzione comunale, etc. Non è ancora chiaro come verrà modificata la presente legge nelle nostre provincie.

### **"Tobin Tax" sulle transazioni finanziarie**

Con il 01 marzo 2013 viene introdotta una tassa all'acquisto di azioni e titoli nella misura del 0,12% sul valore di acquisto. Per derivati finanziari la tassa è dovuta solo per acquisti dopo il 01 luglio 2013. Viene inoltre aumentata l'imposta sui depositi di titoli.

### **Cambiamenti in vista per l'IMU**

Dal 2013 i comuni possono trattenere tutta l'IMU e non devono riservare una quota allo Stato. Fa eccezione l'IMU sui fabbricati strumentali di categoria "D", dove tutta l'IMU (da calcolare con aliquota del 7,6 per mille) deve essere versata allo Stato.

### **Ridotta la percentuale di detrazione forfettaria sui canoni di locazione**

Con l'anno 2013 è stata ridotta sensibilmente la percentuale di detrazione forfettaria sui canoni di locazione, passando dal 15% al 5%. Significa un aumento della base imponibile da non poco conto per i locatari: se fino adesso dovevo tassare EUR 8.500 su una locazione annua percepita di EUR 10.000 (EUR 1.500 sono stati

riconosciuti come spese a forfait, connessi con la gestione dell'immobile), d'ora in poi avrò da tassare EUR 9.500 a parità di canoni incassati.

### **Elenchi clienti e fornitori**

Il limite degli EUR 3.000 per gli elenchi clienti e fornitori (vedi anche **CONTOR INFORMA 01/2011**) è stato abolito con decorrenza 2012; perciò in data 30/04/2013 scade il termine per la presentazione degli elenchi al completo. Anche per gli scontrini e le ricevute con importo superiore a EUR 3.600 le generalità del cliente devono essere registrate e comunicate.

Il 19/12/2013 la disposizione è stata estesa, nella maniera che anche gli agricoltori esonerati dalla tenuta dei registri IVA (in quanto non raggiungono il limite di EUR 7.000 di volume di affari) devono presentare gli elenchi. Se per caso dovesse esercitare un'attività agricola senza essere obbligato alla tenuta dei registri IVA, preghiamo di volerci inviare in tempo le fatture 2012 (in entrata e le autofatture emesse da parte degli acquirenti) entro la fine di gennaio 2013, per poter espletare questo nuovo obbligo.

### **L'unica buona notizia: aumentate le detrazioni per carichi di famiglia**

Dal 2013 aumentano le detrazioni per i figli a carico, dagli attuali EUR 800 a EUR 950 per figlio (da EUR 900 a EUR 1.220 per figli con meno di 36 mesi). Per figli con handicap la detrazione è aumentata per EUR 400.

### **IVA ordinaria passa dal 21% al 22% il 01 luglio 2013**

Con l'inizio dell'estate l'aliquota ordinaria passerà al 22%, nonostante la presente scaramuccia pre-elettorale.

### **Ulteriore intervento sui termini di pagamento**

Costituisce l'ennesimo tentativo di adeguare i termini di pagamento in Italia allo standard europeo. Dal 01 gennaio 2013, recependo una Direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, vengono modificate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2002 che prevedono il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell'ambito delle operazioni commerciali intercorrenti tra imprese / professionisti nonché tra imprese / professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali con clienti privati. Le nuove disposizioni, applicabili alle transazioni commerciali concluse dall'1.1.2013, appaiono meno "rigorose" rispetto a quelle vigenti per le cessioni di prodotti agricoli / alimentari (non sono previste sanzioni in caso di ritardato pagamento del corrispettivo).

L'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:

- 30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento.
- 30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;

Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo, deve essere pattuito in forma scritta. Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti (ma comunque non superiori a 60 giorni).

Nell'ipotesi di responsabilità del debitore, qualora lo stesso non sia stato in grado di dimostrare "*che il ritardato pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*", il creditore ha diritto al rimborso delle spese di recupero crediti ed inoltre ad un importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno.

### **Si riavvia Sistri**

Il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti Sistri viene rilanciato, in maniera semplificata, dal 01 luglio 2013.

### **Rivalutazione partecipazioni e terreni**

È stata disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni (edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi) e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell'1.1.2013, non detenuti in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni e 4% per i terreni) calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia.

Se ha programmato di cedere partecipazioni a titolo oneroso o vendere terreni, è l'occasione buona per

risparmiare un sacco di tasse.

## DEDUCIBILITÀ AUTOVETTURE AZIENDALI

**Quando viene stretta la morsa del fisco, non di rado tocca alle autovetture utilizzate in abito aziendale. Lì, con poco dispendio si riesce a battere cassa. Pertanto la "Legge stabilità" ha confermato quanto annunciato in autunno al riguardo delle macchine.**

Con l'anno 2013 le percentuali deducibili per quanto riguarda la macchine ad uso promiscuo sono state corrette al ribasso. Nel frattempo per un veicolo aziendale "Normale" (quindi non autocarro) soltanto una bagattella irrisoria risulta deducibile. La deducibilità dei costi auto nel 2013 può quindi essere così riepilogata:

| Veicoli  | periodo d'imposta 2012   | periodo d'imposta 2013  |
|--|--|---|
| <b>Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa</b><br>(scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing)                      | Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi   | invariata   |
| <b>A uso pubblico</b> (es. taxi)   | Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi   | invariata   |
| <b>Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta con fringe benefit</b>   | Deducibilità parziale ( <b>90%</b> ) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km  | Deducibilità parziale ( <b>70%</b> ) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km   |
| <b>Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazioni diverse da quelle precedenti (ad uso dell'amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)</b> | Deducibilità ammortamenti al <b>40%</b> nei limiti del costo di <b>18.075,99</b> euro; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per altre spese.  | Deducibilità ammortamenti al <b>20%</b> nei limiti del costo di <b>18.075,99</b> euro; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità <b>20%</b> per altre spese.   |
| <b>Utilizzati da agenti</b>  | Deducibilità ammortamenti all' <b>80%</b> nei limiti del costo di <b>25.822,84</b> euro; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80% per altre spese.   | invariata   |
| <b>Utilizzati da artisti e professionisti (e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con addebito di fringe benefit)</b>                                    | Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al <b>40%</b> nei limiti del costo di <b>18.075,99</b> euro, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per tutte le altre spese | Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al <b>20%</b> nei limiti del costo di <b>18.075,99</b> euro, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità <b>20%</b> per tutte le altre spese |

A seguito di questa ulteriore limitazione della deduzione è più conveniente pagare le indennità chilometriche per l'utilizzo della macchina privata. Queste indennità sono deducibili al 100% dal reddito di impresa (quanto vengono rispettati i limiti posti dalle tabelle ACI a riguardo) e non costituiscono materia imponibile presso il percettore. Questa disciplina non è però applicabile all'imprenditore individuale che usa la macchina "privata" per scopi della ditta.

Cordiali saluti  
**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch